

STATUTO

TITOLO I

Costituzione: Denominazione e sede

ART. 1

E' costituita l'associazione di promozione sociale (APS), che in seguito all'istituzione del Registro Unico del Terzo settore acquisirà anche la denominazione di Ente del terzo settore (acronimo ETS), denominata "Cuore della SS.Trinità APS" (di seguito indicata con "Associazione Cuore" o con "Associazione"), con fini educativi ed assistenziali, senza scopo di lucro, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, conformemente alla Carta costituzionale, ed ai sensi della Legge 383/2000, del D.P.R. 361/2000 e del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede in Carignano (TO), Strada Castagnole n.29.

L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

TITOLO II

Caratteristiche, finalità e mezzi d'azione

ART. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, di loro familiari e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, ispira le norme del proprio ordinamento interno ai valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; alla Convenzione sui diritti del bambino, del ragazzo e dell'adolescente approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, e della Costituzione della Repubblica Italiana, a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Si ispira, inoltre, al documento della Dottrina sociale della Chiesa, nel quale, dopo un'attenta analisi della situazione sociale mondiale, viene delineato, come soluzione di molte situazioni di disagio, il cambiamento della società nell'ottica dell'amore e della solidarietà reciproci.

L'unico modo per aiutare l'uomo è riconoscerne il valore intrinseco e promuoverne la crescita integrale.

A tale proposito, l'associazione basa la sua attività essenzialmente su quanto segue:

- un aiuto basilare a chi è in difficoltà, con partenza dai bisogni primari dell'individuo, a cominciare dal suo sostentamento, fino ad arrivare a renderlo autonomo in questo;
- promozione della persona per raggiungere piena autonomia ed indipendenza.

Occorre tener presente che entrambe le attività sono portate avanti in sinergia per poter aiutare la persona in modo completo ed efficace.

Inoltre l'Associazione riconosce l'educazione come mezzo basilare per la crescita degli individui, delle comunità e delle società.

A tale proposito l'Associazione intende perseguire le seguenti specifiche attività:

- aiuto e sostegno alle famiglie in grave disagio ed in procinto di separarsi per gravi deficit relazionali, mediante:

-- attivazione di reti di sostegno psicologico in caso di separazione, nel tentativo di far rientrare la crisi imminente e di ritornare a livelli accettabili di comunicazione, per poter intraprendere un percorso condiviso di superamento delle difficoltà iniziali scatenanti la crisi;

-- attivazione di progetti condivisi con esperti del settore per giungere ad un approccio lineare al problema e sostenere la famiglia nella sua globalità: aiuto agli adulti, per ricondurre la famiglia su un piano più profondo di condivisione di valori e affetti; aiuto ai piccoli, favorendo il loro naturale sentimento di gioia nella vicinanza ai genitori;

- organizzazione di momenti di condivisione distensivi e sereni dedicati al ritrovo delle famiglie.

- condivisione delle varie fasi di impostazione e superamento dei momenti di difficoltà, tra gli operatori stessi dell'associazione Cuore e coloro che vengono supportati.

- avvio di progetti di condivisione di spazi comuni associativi e di coabitazione in un contesto nuovo per riabilitare quelle potenzialità di fiducia necessarie per continuare un cammino, rafforzati, nell'ambiente di origine delle famiglie stesse.

- attivazione di servizi, anche mediante cooperative individuate o promosse per l'occasione, per educare con progetti finalizzati al riappropriarsi di spazi interiori necessari e sufficienti per poter affrontare un nuovo inizio in autonomia o, per chi lo desidera, per poter sperimentare momenti di aggregazione continuativa per periodi di tempo limitati.

- avvio di percorsi anche spirituali: se la persona ne sente la necessità e ne richiede la presenza, si potranno proporre percorsi di crescita spirituale, in collaborazione con l'associazione Opera C.U.O.R.E.;

- organizzazione e gestione di corsi mirati alla conoscenza di sé, dell'altro e di come si possa entrare in relazione senza generare conflitti indebolenti la persona;

- presenza di un Counselor che potrà essere interpellato all'interno dell'associazione nelle situazioni di difficoltà e di gestione dell'aiuto all'altro;

- educare alla comprensione: anche in campo educativo si insegnerà ai bambini a relazionarsi come coloro che portano pace e non divisione, rispetto e non sopraffazione, amore e non odio;

- gestione di corsi di istruzione scolastica dalla scuola dell'infanzia sino al secondo grado di istruzione secondaria anche a favore di soggetti economicamente svantaggiati;

- attivazione di corsi di preparazione dei docenti secondo una visione dello sviluppo integrale della persona umana.

Attività
ART. 3

L'associazione, a carattere volontario e democratico, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; obiettivo è costituirsi come ponte tra la società ed i suoi bisogni: attraverso l'educazione all'amore, alla solidarietà fraterna, al rispetto reciproco promuoverà l'attitudine all'aiuto.

Per il raggiungimento delle finalità previste nell'articolo precedente, l'Associazione si propone ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17 di svolgere in via esclusiva o principale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D Lgs 3 luglio 2017, n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare, nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni ed Enti che ne condividano le finalità sociali, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'Associazione si collega stabilmente e idealmente alle esperienze dell'Opera C.U.O.R.E., con cui condividerà le linee guida per l'intervento efficace nella società.

Fermo restando le caratteristiche peculiari delle due associazioni, si intende collaborare in modo stabile per poter addivenire ad un aiuto concreto, duraturo ed efficace nell'ambito d'intervento in cui si va ad agire.

L'Associazione si potrà anche avvalere del supporto o della promozione di cooperative sociali che aiutino nella gestione della problematica individuata.

Inoltre l'Associazione potrà:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- esercitare, altre attività, diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali alle attività di interesse generale (art.6 cod. T.S.): Tali attività potranno essere di natura commerciale, artigianale o agricola e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento, sia rivolte ai soci, ma anche a terzi; in tal caso dovranno essere osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.

Inoltre potrà:

- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

TITOLO III

Associati membri

ART. 4

Il numero degli associati è illimitato.

All'Associazione possono essere ammesse tutte le persone che ne condividano i principi e gli scopi.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, che Enti del Terzo settore.

Tra i soci si distinguono inoltre i soci volontari.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa preve-

dendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Diritti e doveri dei soci

ART. 5

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'ammissione viene deliberata entro sessanta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivata e comunicata agli interessati entro lo stesso tempo. L'aspirante socio ha comunque possibilità di replica al Consiglio direttivo.

All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intransmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

ART. 6

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

1. non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
2. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale.

3. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2), consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Volontari

ART. 7

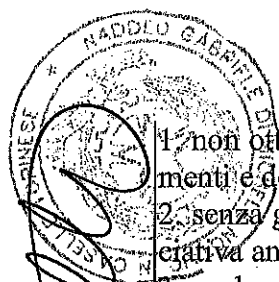
L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto al comma 4) dell'art.17 del Dlgs n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



Foglio 2000
Società

In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Formazione

ART. 8

Per partecipare alla vita dell'associazione, non occorre alcun grado di istruzione o preparazione particolare, tranne la formazione, per i propri volontari, che si stabilisce di dover seguire una volta iscritti.

Ma la formazione sarà basilare per tutti i membri dell'associazione.

Sarà previsto un'ulteriore approfondimento per coloro i quali ne sentiranno la necessità, per evolvere nell'Associazione e per migliorare le conoscenze di base ricevute.

Per ottenere questo sarà necessario consultarsi con uno dei membri del Consiglio Direttivo, che penserà a proporre l'iter migliore e più efficace.

L'Associazione gestirà al proprio interno la formazione di base e condividerà con altri enti una formazione più approfondita.

Counselor

ART. 9

Tra i volontari sarà presente un "Counselor", che li affiancherà in ogni loro necessità, anche per risolvere alcuni dubbi o problematiche di approccio comunicativo o di intervento in situazioni particolari. Quando si riterrà opportuno, il Consiglio direttivo individuerà una persona adeguata a questo compito e le darà il mandato per 3 (tre) anni. Qualora il rapporto lavorativo professionale dia buoni frutti, l'incarico potrà essere rinnovato.

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

ART. 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio direttivo, di cui fanno parte:
 - il Presidente;
 - il Segretario;
 - l'Economo o Tesoriere.

L'Assemblea degli Associati

ART. 11

L'Assemblea degli associati è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Segretario o dal consigliere più anziano di età.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta o, in alternativa, tramite posta elettronica e anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

11.1

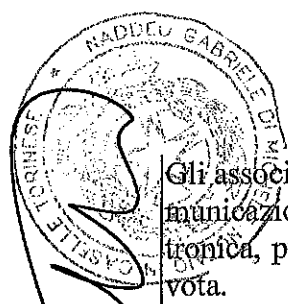
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;



Leggibile Soc. Creativa

- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva gli eventuali Regolamenti proposti dal Consiglio direttivo e le loro variazioni;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 7 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

11.2

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto all'art. 11 e 11.1 dello Statuto, e sarà validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio; in questo caso è richiesta la presenza ed il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Consiglio direttivo

ART. 12

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, è composto da massimo 6 (sei) membri, che rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero dei Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Segretario, l'Economo o Tesoriere.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- propone l'esclusione degli associati su cui delibera l'Assemblea; sottopone all'Assemblea le proposte di replica dei soci esclusi;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- istituisce sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;
- predispone uno o più Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti.

La convocazione va diramata per iscritto o, in alternativa, tramite posta elettronica o altro mezzo più idoneo deciso dal Consiglio stesso, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente

ART. 13

Il Consiglio direttivo iniziale sarà formato tra coloro che sono presenti all'atto della formale approvazione della presente associazione.

La figura principale del Consiglio direttivo è il **Presidente**: egli ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Egli cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

In caso di dimissioni, spetta al Consiglio direttivo convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Segretario

ART. 14

Il "**Segretario**" è lo stretto collaboratore del Presidente, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Ha il compito di coadiuvare l'attività dell'Associazione, presiedere alle Assemblee degli Associati e del Consiglio direttivo, sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO V

Tesoriere, fondi e gestione economica

ART. 15

L'"**Economo**" o "**Tesoriere**", eletto dal Consiglio tra i suoi membri, rimane in carica 5(cinque) anni ed è rieleggibile. Avrà il compito di aiutare per il buon andamento dell'Associazione. Dovrà redigere un bilancio annuale di eventuali entrate e uscite, che dovrà consegnare al Consiglio direttivo per l'approvazione. Nell'eventualità di più sedi facenti parte dell'Associazione stessa, farà capo all'Economo generale, il quale coordinerà il tutto per l'intera Associazione.

ART. 16

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Bilancio

ART. 17

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 100.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Organo di controllo

ART. 18

- L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità.
- Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
- L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

ART. 19

- L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio.
- Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
- Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Comitato direttivo.
- Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
- Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 20

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività

dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copie dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Scioglimento

ART. 21

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.

E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

ART. 22

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio competente regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

- Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

- L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Foro Competente

ART. 23

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, è di competenza del Foro di Torino.

Norma finale

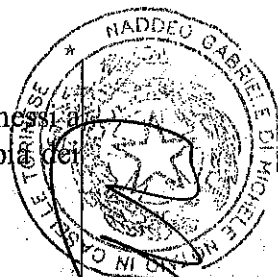
ART. 24

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile, dalla Legge 383/2000, dal D.P.R. 361/2000, dal Decreto legislativo n.117 /2017, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Carignano, 16 luglio 2019 ^{1/1} Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

B.V.M.M.C.

1/1 del ghe: "Beata" e "Carmelo". P.A.



ISTO PER INSERZIONE
Torino, 25 luglio 2019
fanzhato
Don Carletta